

DELIBERAZIONE N. XII/ 4843

SEDUTA DEL 28/07/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE Vicepresidente
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione e con il concerto dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 5 DIESEL, ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E ALLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 2634 DEL 24/06/2024 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BEDUSCHI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Dario Fossati Andrea Massari

I Dirigenti Gian Luca Gurrieri Matteo Lazzarini



VISTI:

- le Direttive (UE) 2008/50/CE e 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbuciamiento di materiali vegetali nell'ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

VISTE inoltre:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- le dd.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

RICHIAMATE le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19 nei confronti dello Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO₂;

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve darne esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea, e che tra questi provvedimenti rientrano i citati decreti-legge 13 giugno 2023, n. 69 e 12 settembre 2023, n. 121;

RICHIAMATO in particolare l'art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 che dispone che "le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATA a tal proposito la d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024 che ha approvato il pacchetto di undici misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in "Attività agricole e forestali", "Energia e impianti industriali", "Trasporti strada e mobilità";

RICHIAMATI, in particolare, della citata d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024:

- l'Allegato 1 che ha aggiornato il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, andando ad attuare nello specifico l'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
- l'Allegato 2 che ha aggiornato le soglie chilometriche annuali associate al servizio MoVe-In, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";
- l'Allegato 5 che ha aggiornato la disciplina delle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
- l'Allegato 6 che ha introdotto disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";

CONSIDERATO che l'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024 ha introdotto nello specifico nuove limitazioni permanenti per veicoli di classe Euro 5/V diesel a partire dal 1° ottobre 2025, in attuazione anche del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

VISTO l'art. 5, comma 3 ter del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 che, in particolare, ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023 n. 155 disponendo la proroga di un anno del termine di limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe "Euro 5" individuando quale ambito di applicazione, in via prioritaria, i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

RITENUTO pertanto, in adeguamento alle disposizioni nazionali introdotte dal decreto-legge n. 73/2025:

- di posticipare di un anno l'applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel, andando a modificare le previsioni introdotte nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024;
- di individuare quale ambito di applicazione le aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DATO ATTO che, in base ai criteri sopra individuati e ai dati ISTAT aggiornati al 01/01/2025, i Comuni in cui applicare le disposizioni relative ai veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel sono quelli di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;

VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna, con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;

CONSIDERATO che l'Allegato 2 della d.G.R. n. 2634/2024 ha aggiornato le soglie chilometriche annuali per il servizio MoVe-In in vigore per i veicoli di classe fino a Euro 4 diesel e ha individuato quelle per i veicoli Euro 5 diesel, richiamando il calendario di entrata in vigore delle relative limitazioni in base alla categoria;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in adeguamento dell'articolo 5, comma 3ter del decreto-legge n. 73/2025 convertito con modificazione dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105, posticipa di un anno l'entrata in vigore delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel e ridefinisce anche l'ambito territoriale di applicazione;

CONSIDERATO che:

- le soglie annuali individuate per i veicoli Euro 5 diesel all'interno dell'Allegato 2 della d.G.R. n. 2634/2024 sono state individuate con l'obiettivo di assicurare la compensazione delle emissioni inquinanti in modo da garantire il miglioramento delle previsioni di riduzione delle stesse contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);
- l'individuazione di tali soglie è stata valutata in relazione all'ambito di applicazione territoriale corrispondente all'Area 1 che comprende i Comuni ricadenti negli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, i capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11 e i Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese);
- la riduzione dell'ambito di applicazione ai soli Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti comporta la necessità di una rideterminazione delle soglie annuali da attribuire ai veicoli Euro 5 diesel che tenga conto del citato principio di compensazione delle emissioni;

VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che modifica e sostituisce l'Allegato



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2 della d.G.R. n. 2634/2024 eliminando il calendario di applicazione delle limitazioni per i veicoli Euro 5 diesel nonché le relative soglie chilometriche annuali e confermando le soglie chilometriche annuali per i veicoli limitati fino a Euro 4 diesel;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 2 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;

RITENUTO di rimandare a successivo provvedimento l'individuazione delle soglie chilometriche annuali per i veicoli Euro 5 diesel in relazione alla rideterminazione dell'ambito di applicazione delle limitazioni regionali per tali veicoli che necessita di valutazioni tecniche anche con il supporto di ARPA Lombardia;

RICHIAMATO l'art. 16 della legge regionale di revisione ordinamentale n. 7/2025, in vigore dal 1° giugno 2025, che ha modificato l'art.18 bis della legge 24/06 aggiungendo la previsione che, al fine di tutelare le specificità dei territori montani e l'attività agricola in aree interne, le disposizioni relative alle combustioni all'aperto si applicano tenendo conto dell'altitudine effettiva del luogo di combustione, anziché dell'altitudine del municipio di riferimento;

CONSIDERATO che:

- l'Allegato 5 della d.G.R. n. 2634/2024 ha individuato quale ambito di applicazione territoriale del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali quello dei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, come individuata dal dato ISTAT;
- il dato ISTAT relativo alla quota altimetrica del Comune è riferito a quello dell'edificio comunale;
- diversi Comuni collinari hanno uno sviluppo altimetrico del territorio molto variabile con la presenza di dislivelli altimetrici significativi;

RITENUTO pertanto di modificare il criterio di individuazione dell'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali prevedendone l'applicazione nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, come individuata dalle curve di livello (isoipse) dei tracciati topografici e rilevabile tramite strumentazione ottica e/o elettronica;

VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna con le nuove disposizioni contenute nel presente atto l'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 3 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo



Regione Lombardia
LA GIUNTA

da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 5 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

RICHIAMATE infine le disposizioni per la copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici riportate in Allegato 6 alla d.G.R. n. 2634/2024 che individuano gli obblighi per le aziende, in funzione dei quantitativi di azoto escreto, di riduzione delle emissioni di ammoniaca associando per ogni tecnica utilizzata le relative percentuali di riduzione;

CONSIDERATO che tali percentuali di riduzione dell'ammoniaca associate a ciascuna tecnica sono state individuate nei coefficienti BAT Tool validati dal progetto LIFE PREPAIR (*Po Regions Engaged to Policies of AIR*), a cui partecipano tutte le Regioni del Nord Italia;

CONSIDERATO che:

- il Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca prodotto dal MIPAAFT, allegato al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, individua nella Tabella 19 le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca associate alle misure di mitigazione per l'abbattimento di tale inquinante dalla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici;
- la citata Tabella 19 individua nel valore del 60% la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca associata alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti;
- i coefficienti BAT Tool di riduzione dell'ammoniaca individuati e validati all'interno del progetto LIFE PREPAIR, individuano nel valore del 50% la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca associate alle medesime tecniche di copertura delle vasche;
- le Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti - basate sulla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE - prevedono, per le medesime tecniche, una efficacia di tipo "medio" e, in combinazione con tecniche per le fasi di stoccaggio e di spandimento, garantiscono una elevata protezione dell'ambiente;

RILEVATA pertanto la necessità di individuare un valore di riferimento univoco per queste tecniche, tenendo conto anche delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti;

RITENUTO pertanto di aggiornare la tabella di cui al paragrafo A) dell'Allegato 6 alla d.G.R. n. 2634/2024 con i coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di stoccaggio relativamente alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla



Regione Lombardia LA GIUNTA

rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti individuando un'efficacia di riduzione percentuale pari al 60%;

VISTO l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima in coordinamento con la Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste che aggiorna le percentuali di riduzione dell'ammoniaca associate alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 4 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 6 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha risvolti di natura finanziaria;

VISTI:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - “Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni”;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di posticipare di un anno, in adeguamento alle disposizioni nazionali introdotte dal decreto-legge n. 73/2025, convertito con modificazioni con legge 18 luglio 2025 n. 105, l'applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel, modificando le previsioni introdotte nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024;



RegioneLombardia
LA GIUNTA

2. di determinare quale ambito di applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel le aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e individuati, in base ai dati ISTAT aggiornati al 01/01/2025, nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;
3. di approvare, in conseguenza, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, all'interno dell'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
4. di disporre che l'Allegato 1 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo da tale data l'Allegato 1 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;
5. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le soglie chilometriche annuali MoVe-In per i veicoli limitati fino a Euro 4 diesel, all'interno dell'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";
6. di disporre che l'Allegato 2 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 2 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;
7. di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna l'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
8. di disporre che l'Allegato 3 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 5 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;
9. di approvare l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
10. di disporre che l'Allegato 4 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 6 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024;



RegioneLombardia
LA GIUNTA

11.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.